



**Circolare ai Signori Clienti
-Loro Sedi -**

Noale, 06 maggio 2017

<p>Circolare Nr. 09/ 2017 COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA</p>

A decorrere dal 1 gennaio 2017, come già anticipato nella nostra precedente circolare 8/2016, è stato introdotto il nuovo adempimento della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva (art. 4, c. 2 del D.L. 193/2016).

Scadenza

Il modello in commento deve essere presentato esclusivamente per via telematica secondo le seguenti scadenze:

Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale 2017			
Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	18 settembre (il 16/9 scade di sabato)	4°	28 febbraio 2018 (28/2 dell'anno successivo)

Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili 2017			
Mesi	Scadenza	Mesi	Scadenza
Gennaio, Febbraio e Marzo	31 maggio	Luglio, Agosto e Settembre	30 novembre
Aprile, Maggio e Giugno	18 settembre (il 16/9 cade di sabato)	Ottobre, Novembre e Dicembre	28 febbraio 2018 (28/2 dell'anno successivo)

(Probabilmente ci sarà una proroga per la prima scadenza di 10-15 giorni)

Contenuto

Nel modello, composto da frontespizio e quadro VP, il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate.

La Comunicazione deve essere presentata sia in caso di liquidazione a debito sia in caso di liquidazione a credito.

Si evidenzia che i contribuenti che hanno esercitato più attività in contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. 633/1972, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Si riporta di seguito la stampa del modello ministeriale:

	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	VP1 Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA				
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
			DEBITI	CREDITI
VP4 IVA esigibile				
VP5 IVA detratta				
VP6 IVA dovuta			¹	o a credito ²
VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8 Credito periodo precedente				
VP9 Credito anno precedente				
VP10 Versamenti auto UE				
VP11 Crediti d'imposta				
VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13 Acconto dovuto				
VP14 IVA da versare			¹	o a credito ²

Per una descrizione dettagliata del contenuto si rinvia all'appendice della presente circolare.

Esoneri

Sono esonerati, da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale);
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfaitari).

semprech  nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Sanzioni

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati   punita con una sanzione da  500 a  2.000. La sanzione   ridotta a met  se la trasmissione   effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, o se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione "corretta" dei dati.

I clienti che gestiscono autonomamente la contabilit  saranno contattati per concordare le modalit  di predisposizione delle comunicazioni.

Lo Studio   a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.

Cordiali saluti.

Studio Berto



APPENDICE

Dettaglio righe VP

RIGO	DESCRIZIONE
VP1	<p>Periodicità Per le TRIMESTRALI come periodi di riferimento. Va indicato il trimestre (da 1 a 5) di riferimento della liquidazione periodica. Va evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i trimestrali "speciali" (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del quarto trimestre indicano "4" nel campo "Trimestre"; - i trimestrali "normali" devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre indicando "5" nel campo "Trimestre". <p>Per le MENSILI va indicato il mese (da 1 a 12) di riferimento della liquidazione periodica.</p> <p>Subfornitore Il campo in esame è riservato al contribuente che si è avvalso delle agevolazioni previste per i contratti di subfornitura di cui all'art. 74, comma 5, DPR n. 633/72 (possibilità di effettuare il versamento dell'IVA a debito derivante dai contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche).</p>
VP2 TOTALE OPERAZIONI ATTIVE	<p>Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell'IVA, comprese le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime "IVA per cassa"; - non imponibili / esenti; - non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72. <p>Va riportato anche l'imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge, per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente / committente, nonché quello relativo alle operazioni assoggettate a split payment.</p> <p>Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l'ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.</p> <p>Non va ricompreso l'ammontare degli acquisti di beni / servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.</p>
VP3 TOTALE OPERAZIONI PASSIVE	<p>Va riportato il totale degli acquisti / importazioni, al netto dell'IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli acquisti intraUE di beni / servizi; - gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); - le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2; - gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" la detrazione dell'IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa; - gli acquisti di rottami.

	<p>Si ritiene che nel rigo in esame vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati da contribuenti minimi / forfetari. Nel rigo in esame vanno ricompresi altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli acquisti intraUE non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n. 28/97); - gli acquisti di cui all'art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell'operatore nazionale in qualità di acquirente - cedente).
VP4 IVA ESIGIBILE	<p>Va indicata l'IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l'imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo.</p> <p>In tale campo va ricompresa anche l'IVA relativa a cessioni / prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" registrate in precedenza incassate nel periodo di riferimento.</p> <p>Merita evidenziare che per le operazioni per cui l'IVA è dovuta dall'acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraUE di beni), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa nel rigo in esame quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5.</p> <p>Quanto sopra va applicato anche per le importazioni di materiale d'oro, prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro, per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana.</p> <p>Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell'imposta dovuta / detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime.</p>
VP5 IVA DETRATTA	<p>Va indicato l'IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime "IVA per cassa", annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.</p>
VP6 IVA DOVUTA	<p>Nel caso in cui la differenza tra i campi VP4 e VP5 sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - positiva, la stessa va indicata a campo 1; - negativa, la stessa va riportata a campo 2 (valore assoluto).
VP7 DEBITO PERIODO PRECEDENTE	<p>Va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82</p>
VP8 CREDITO PERIODO PRECEDENTE	<p>Va indicata l'IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso / compensazione tramite il mod. IVA TR).</p> <p>Il rigo in esame non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per il periodo di riferimento.</p>

<p style="text-align: center;">VP9 CREDITO ANNO PRECEDENTE</p>	<p>Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno. Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare "a piacere" l'ammontare del credito IVA annuale all'interno delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2016 pari a € 32.000 ed un saldo della liquidazione periodica di gennaio 2017 di € 18.350 il contribuente può riportare a rigo VP9 l'importo di € 18.350 al fine di azzerare il saldo della liquidazione periodica.</p> <p>Lo stesso potrebbe riportare l'intero importo di € 32.000 al fine di chiudere la liquidazione di gennaio a credito di € 13.650 che sarà riportato nella liquidazione di febbraio.</p> <p>Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente "estrometta" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte / l'intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l'importo del credito IVA va preceduto dal segno meno.</p> <p>Così, con riferimento al precedente esempio, nel caso in cui, dopo aver riportato l'intero credito IVA 2016 all'interno delle liquidazioni periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2016 ancora disponibile (13.650) in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a € 1.800 in scadenza il 16.3.2017, in sede di compilazione della liquidazione di febbraio sarà necessario indicare a rigo VP9 con il segno (-) l'ammontare "estromesso" (-1.800).</p> <p>Il rigo in esame altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprende il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio ha negato il diritto di rimborso per la quota utilizzata in sede di liquidazione periodica; - non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo.
<p style="text-align: center;">VP10 VERSAMENTI AUTO UE</p>	<p>Vanno indicati i versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli in precedenza oggetto di acquisti intraUE utilizzando gli specifici codici tributo (ad esempio, "6231" Versamento IVA imm.ne auto UE – primo trimestre).</p> <p>In particolare, vanno indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento anche se effettuati in periodi precedenti.</p>
<p style="text-align: center;">VP11 CREDITI D'IMPOSTA</p>	<p>Vanno indicati i crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il mod. F24.</p>
<p style="text-align: center;">VP12 INTERESSI TRIMESTRALI</p>	<p>Vanno indicati gli interessi dell'1% dovuti dai contribuenti trimestrali "normali" per il primo, secondo e terzo trimestre. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre.</p>
<p style="text-align: center;">VP13 ACCONTO DOVUTO</p>	<p>Va indicato l'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l'acconto risulti inferiore a € 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato.</p>

VP14 IVA DA VERSARE O A CREDITO	<p>Va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• a campo 1, l'IVA da versare, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza (VP6, campo 1 + VP7 + VP12) – (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13);• a campo 2, l'IVA a credito, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, campo 1 + VP7 + VP12) <p>Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali "normali" relativamente al quarto trimestre.</p>
--	--